

## IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA

Vorrei sapere quali sono le tutele riservate ai lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente in caso di acquisizione di ramo d'azienda da parte di una società estera, con sede in Italia.

*V.T. - Milano*

Il mantenimento dei diritti dei lavoratori, dirigenti compresi, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, è previsto dall'art. 2112 del codice civile e ribadito dall'art. 20 del ccnl dirigenti del terziario, che stabiliscono la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario e la conservazione di tutti i diritti fino a quel momento acquisiti, che non devono in alcun modo essere pregiudicati.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Nel caso in cui tale evento determini nei suoi confronti un'effettiva situazione di detrimento professionale, il dirigente può rassegnare le dimissioni con tale motivazione e diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso prevista per il caso di licenziamento; le dimissioni vanno rassegnate entro i 6 mesi successivi alla comunicazione formale.

L'art. 47 della legge 29/12/1990, n. 428, fissa la procedura di consultazione sindacale che le aziende devono seguire nel caso in cui intendano mettere in atto un trasferimento di proprietà.

Le tutele sin qui illustrate si riferiscono a qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Queste disposizioni si applicano anche al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Sono escluse le mutazioni societarie derivanti dall'acquisto azionario.

**L'ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle associazioni territoriali per quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente. Per gli executive professional è previsto un servizio di consulenza di carattere informativo e orientativo su aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.**